

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 26-05-2022



L'anno 2022, il giorno 26, del mese di Maggio, alle ore 21:00, in rispetto a quanto previsto dalle regole anti Covid, a mezzo piattaforma web "Zoom", si è riunita L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ODV "Dalla Basilicata all'Italia -Non lasciamo indietro nessuno".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.16 del vigente statuto sociale la Sig.ra Marsico Rita, verbalizza il Sig. Santarsiero Vincenzo.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e spedito ai soci così come previsto dall'art. 14 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°16 soci su n°20 soci iscritti. Pertanto si ritiene l'assemblea regolarmente costituita già alla prima convocazione nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale;

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente p.t. comunica che il Consiglio Direttivo composta da:

Marsico Rita (con carica di Presidente dell'Associazione); C.F. MRSRTI66S45B181P

Basile Piero (con carica di Vice Presidente); C.F. BSLPTR58P18G942S

Guidone Simona (con carica di Segretario); C.F. GDNSMN84P55D010H

Paturzo Francesca (con carica di addetto comunicazione); C.F. PTRFNC75A71G942T

Santarsiero Vincenzo (con carica di tesoriere); C.F. SNTVCN80M18G793S

ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le variazioni dello statuto sociale, e nella fattispecie la modifica di alcuni punti così come richiesti dall'Ufficio Regionale PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI RUNTS a seguito dell'iscrizione al RUNTS - Istanza REP. N. 3024 - prot. 0031320 del 2/03/2022 - come richiesto tramite Pec trasmessa in data 21-04-2022 in cui vengono richiesti chiarimenti e integrazione documentale.

Al termine della lettura che la Presidente fa di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n°32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Appendice A: - Elenco associati presenti.

Il Segretario

Santarsiero Vincenzo

Il Presidente

Marsico Rita

Appendice A

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Associati Presenti:

- Marsico Rita, Arcieri Domenico, Basile Piero, Carosella Celeste, Guida Assunta, Guidone Simone, Parisi Maria, Paturzo Francesca, Santarsiero Vincenzo, Stolfi Elena, Vignola Anna, Tramutola Maria, Manieri Tiziana, Giordano Carmela, Gerardi Ivan, Gorga Maria.

Totale Presenti n. 16 Associati di 20 in Totale

Data 26/05/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA

736	Liquidate imposte
3	
Il Rich.	Sanzione
27 MAG 2022	

IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 13/2018
Enrico DI POTO

Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 27 MAG 2022 di n. 436 Serie 3



STATUTO

ASSOCIAZIONE ODV

Associazione Dalla Basilicata all'Italia
" Non Lasciamo Indietro Nessuno "

Via Adolfo Consolini n.32 85100 Potenza



INDICE

ART. 1.	Denominazione e sede
ART. 2.	Statuto
ART. 3.	Efficacia dello statuto
ART. 4.	Interpretazione dello statuto
ART. 5.	Finalità e Attività
ART. 6.	Ammissione
ART. 7.	Diritti e doveri degli associati
ART. 8.	Volontario e attività di volontariato
ART. 9.	Perdita della qualifica di associato
ART. 10.	Gli organi sociali
ART. 11.	L'assemblea
ART. 12.	Compiti dell'Assemblea
ART. 13.	Assemblea ordinaria
ART. 14.	Assemblea straordinaria
ART. 15.	Organo di amministrazione
ART. 16.	Il Presidente
ART. 17.	<i>Organo di controllo</i>
ART. 18.	Organo di Revisione legale dei conti
ART. 19.	Libri sociali
ART. 20.	Risorse economiche
ART. 21.	I beni
ART. 22.	Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
ART. 23.	Bilancio
ART. 24.	Bilancio sociale
ART. 25.	Convenzioni
ART. 26.	Personale retribuito
ART. 27.	Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
ART. 28.	Responsabilità dell'associazione
ART. 29.	Assicurazione dell'associazione
ART. 30.	Devoluzione del patrimonio
ART. 31.	Disposizioni finali
ART. 32.	Norma transitoria

ART. 1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione **"Dalla Basilicata all'Italia - Non lasciamo indietro nessuno ODV"**, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La locuzione organizzazione di volontariato, oppure l'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Adolfo Consolini n.32, nel Comune di Potenza. Il trasferimento della sede legale in ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma potrà avvenire con delibera del consiglio direttivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte dello stesso organo amministrativo.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Potenza, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione ha come finalità il perseguimento del bene comune favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona secondo principi di solidarietà e pluralismo.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono le seguenti:

. *lettera l* : formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

. *lettera r*: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

. lettera u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

. lettera w: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

A titolo esemplificativo l'Ente svolgerà le seguenti azioni:

- Raccolta e distribuzione a titolo gratuito di indumenti e generi di prima necessità quali, tra l'altro, alimenti.
- Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità su richiesta e commissione di famiglie/cittadini temporaneamente impossibilitati (es: sottoposti a quarantena da Covid)
- Promozione sociale di solidarietà con beneficenza e donazioni di materiale e altro ad enti o privati, RSA, nosocomi, strutture di accoglienza ed assistenza; organizzazione eventi e progetti di solidarietà. Supporto e sostegno a titolo gratuito.
- Promozione culturale, tutela diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della donna con promozione ed organizzazione eventi. Recupero culturale, sostegno e supporto alle famiglie contro la dispersione scolastica.
- Promozione e supporto ad attività civiche, solidaristiche ed utilità sociale, quali anche salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- Supporto ed affiancamento ad attività ed iniziative promosse da Enti, Istituti ed Associazioni quali Es. Protezione Civile ed altre operanti sul territorio.
- Organizzazione e/o partecipazione ad iniziative ed attività come es. Screening sanitari nelle scuole o per i cittadini in ausilio di personale qualificato e specializzato; supporto ed assistenza a disabili
- Accoglienza ed inserimento sociale di profughi di guerra.

L'Associazione può, a norma dell'art. 6 del Terzo Settore, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del Dlgs. 117/2017.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche di maggiore età senza esclusione di genere e religione che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati nell'art.5 e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale:

- Condivisione degli intenti;
- Volontà di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.

Possono aderire all'associazione altri enti di Terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di ODV.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge e successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo richiesto l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e di integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, se prevista, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario previa documentazione entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) ovvero mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione che provvederà a comunicare agli altri membri del Consiglio Direttivo. Si intende valida anche la comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica agli indirizzi indicati.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione assembleare.

Art. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Art. 11 L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail inoltrata all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un distacco temporale di minimo 24 ore ex art 2369 c.c.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore massimo di 3 deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione ovvero il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di TRE ad un massimo di CINQUE membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. TRE anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. DUE mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 16 Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto a relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto almeno da uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, e anche nel caso in cui siano conservati presso altri professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'assemblea deve deliberare nella prima data utile.

Art. 20 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29 Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Art. 31 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 32 Norma transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.